

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO I PRESIDII SANITARI DELL'ASL TO 4. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: EURO 3.366.674,12 IVA COMPRESA
CIG n° 83890796FD**

TRA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLTO4 - con sede legale in Chivasso (TO), Via Po, 11 CF./P.IVA 09736160012 nella persona del Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, Dott. Ugo Pellegrinetti, nato a Castellamonte, il 8/3/1966, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASLTO4, che interviene e stipula in nome e per conto dell' Azienda medesima (di seguito "Ente Appaltante")

E

COOPERATIVA SOCIALE ASSO-Agenzia Servizi & Supporto organizzativo, con sede legale in Cesena (FC), Viale Angeloni n. 493, P. IVA n° 02479210409, in persona della Dott.ssa Cristina GALLINUCCI, nata a Mercato Saraceno (FC) il 5/06/1961, domiciliata per la carica presso la sede legale sopraindicata, la quale interviene e stipula in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante (di seguito nominato, per brevità, anche e solo "appaltatore" e/o "fornitore")

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Città di Torino n° 608/A.09/2019 del 10/06/2019 è stata indetta gara a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di front office e back office presso i Presidii Sanitari dell'ASL Città di Torino (lotto 1), dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (lotto 2) e dell'ASL TO 4 (lotto 3), per un periodo di 48 mesi (lotti 1 e 3) e di 24 mesi (lotto 2);

- che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Città di Torino n° 22/A.09/2020 del 17/03/2020, l'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" ha approvato tutte le

operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l'effetto, ha determinato l'affidamento del servizio in oggetto, relativamente al lotto 3, a favore della Cooperativa Sociale ASSO-Agenzia Servizi & Supporto Organizzativo, per un importo di Euro 2.759.568,96 Iva esclusa, CIG n° 83890796FD

-che ai sensi degli art. 83 e 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i è stata richiesta certificazione antimafia da parte della Azienda capofila;

-che l'appaltatore ha costituito ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. deposito cauzionale di Euro 275.956,90 mediante garanzia fidejussoria n. 1710.00.27.2799796180 rilasciata da SACE SIMEST S.P.A.in data 29 luglio 2020;

- che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa dell'esito positivo dei controlli previsti dalla legge per la verifica del possesso in capo all'appaltatore dei requisiti prescritti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina i servizi di front office e back office presso i Presidi Sanitari dell'ASL TO 4. L'affidamento del servizio è soggetto alle norme e condizioni previste nel capitolato speciale di gara, oltre che alle vigenti disposizioni di legge nazionali, del Codice Civile e alle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

ART.2 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale relativo all'affidamento del servizio di cui trattasi è pari a Euro 2.759.568,96 Iva esclusa.

La durata del contratto è di 48 mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 48 mesi, a partire dal 1/08/2020.

E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

E' possibile estendere il termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di 12 mesi, alle medesime condizioni pattuite:

-fino a concorrenza dell'importo di aggiudicazione, qualora nell'arco della durata dello stesso l'ammontare del servizio risulti inferiore all'importo di aggiudicazione;

-nella misura strettamente necessaria, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti relativi al servizio di cui al presente contratto;

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione del servizio, l'appaltatore è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione. In caso di aumento del servizio eccedente il quinto (=20%) i prezzi saranno rinegoziati.

ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza inderogabile delle seguenti norme e documenti:

- Codice degli appalti D.Lgs. n.50/2016;
- disposizioni del c.c. se e in quanto applicabili;
- condizioni, patti, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di gara che, seppur non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Offerta economica dell'appaltatore allegato n.1

- DUVRI allegato n.2

- patto di integrità allegato n.3

- progetto tecnico presentato in sede d'offerta che, seppure non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutti gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 4. CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le caratteristiche e le modalità di espletamento del servizio devono essere conformi a quanto dettagliatamente riportato nel capitolato speciale di gara e nel progetto presentato in sede d'offerta.

ART. 5 RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti alla mancata od inesatta esecuzione del presente contratto. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi previsti nel capitolato speciale di gara.

L'appaltatore è tenuto a provvedere ed assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative relative alle

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, di assicurazioni sociali e tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale ASL TO 4 di richiedere all'appaltatore, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopracitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.

L'appaltatore dovrà applicare nei confronti del proprio personale o dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro.

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà documentare i requisiti del personale addetto al servizio in conformità a quanto indicato nel capitolato speciale di gara.

L'appaltatore riconosce che la stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente.

Le parti danno atto ed accettano che nessun rapporto di lavoro o di incarico viene ad instaurarsi tra L'ASL TO 4 ed il personale addetto all'espletamento dell'appalto.

ART. 6- PERIODO DI PROVA

Per i primi 180 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva del servizio.

ART. 7. SCIOPERO E SOSPENSIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

Il servizio oggetto dell'appalto viene qualificato "di pubblica utilità ed interesse". In caso di scioperi, l'appaltatore, anche attraverso opportuni accordi con le OO.SS., dovrà porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. Il servizio strumentale all'erogazione dei servizi minimi essenziali dovrà essere assicurato, tenuto conto delle specifiche condizioni organizzative aziendali, in modo da garantire il 50% del servizio.

In caso di sciopero del proprio personale, l'appaltatore dovrà dare all'ASL TO 4 un preavviso di almeno 5 giorni, al fine di concordare i provvedimenti necessari per l'erogazione dei servizi essenziali ed i provvedimenti necessari per evitare disservizi, fatta salva per l'ASL TO

4 comunque la possibilità di trattenere sui pagamenti le somme proporzionali al minor servizio reso.

ART. 8. COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è direttamente responsabile di ogni danno arrecato a persone e cose e, comunque, di ogni danno che ossa derivare all'ASL TO 4 dall'esecuzione del presente contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'ASL TO 4.

A tale scopo l'appaltatore stipula una polizza assicurativa con massimali adeguati con primaria compagnia a beneficio dell'ASL TO 4 e dei terzi per l'intera durata contrattuale.

ART.9- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE DEL FORNITORE.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, l'ASL TO 4 verificherà il regolare andamento del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato nel dott. Mauro TRIONI, Direttore S.C. Distretto di Chivasso-San Mauro.

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art.4.8 del capitolato speciale di gara, ha comunicato il nominativo del Dott. Michele MAZZA, quale Responsabile per lo svolgimento del servizio al quale rapportarsi per ogni evenienza, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria, e del suo sostituto nei casi di impedimento o assenza del primo, individuando il Dott. Goffredo BONDI.

ART. 10-CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore, a tutela dei livelli occupazionali, se diverso dall'attuale gestore, a prescindere dalla sua configurazione giuridica, ha l'obbligo di assumere personale già operante, mantenendo come condizione minima le medesime condizioni salariali e di impiego già usufruite ai sensi dell'art.50 D.Lgs. 50/2016.

ART.11-DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE IL SERVIZIO

L'appaltatore non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda Sanitaria Locale ASL TO 4 o si registrino ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore stesso. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio per decisione

unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'ASL TO 4 non abbia ottemperato.

ART.12- MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO-REGIME FISCALE

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura mensile dettagliata e riportante le prestazioni eseguite.

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. 192/2012 previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni effettuate.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ai sensi del D.M. 55del 3.04.2013 e dovranno riportare obbligatoriamente oltre il C.I.G., il Codice Univoco ufficio: MHOPMM.

I pagamenti sono soggetti ai disposti di cui all'art.3 della legge 136/2010, come interpretata e modificata dal D.L. n.187/2010 successiva Legge di conversione 17 dicembre 2010, n.217.

La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell'Azienda sanitaria Locale ASL TO 4 del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico dell'appaltatore.

Alle fatture dovrà essere allegata regolare documentazione attestante il corretto pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi al personale impiegato nell'appalto con cadenza trimestrale. In mancanza della documentazione sopra richiesta non potranno essere liquidate le fatture emesse.

ART. 13- RITARDI, INADEMPIENZE E PENALITA'

A tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, verranno applicate sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo le modalità dettagliate nell'art. 4.11 del capitolato speciale di gara.

Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino a concorrenza degli importi delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'appaltatore dovrà reintegrare il relativo importo entro il termine fissato per adempiere.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016, il contratto si risolve, come previsto

dall'art. 1456 del c.c., con provvedimento motivato previa comunicazione dello stesso nei seguenti casi:

- a) Per gravi inadempienze, tali da configurare i reati di inadempimento o frode (artt. 355 e 356 codice penale)
- b) Per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) In caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- d) Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara;
- e) Qualora le informazioni antimafia, pervenute alla stazione appaltante ASL Città di Torino successivamente alla stipula del presente contratto, attestino l'esistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 nei confronti di uno o più soggetti sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 o vengano comunque accertati tentativi di infiltrazione mafiosa;
- f) Qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- g) Per rimodulazioni organizzative degli assetti dell'ASL TO 4 che facciano venir meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente contratto;
- h) Qualora non vengano rispettati da parte dell'appaltatore i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni ed infortuni;
- i) Qualora l'appaltatore, in caso di violazione da parte dei propri dipendenti e collaboratori delle disposizioni del Codice di Comportamento dell'ASL TO 4, pubblicato sul sito aziendale, non adotti i provvedimenti necessari volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'ASL, nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione;
- j) Qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.50/2016;
- k) Qualora, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 comma 1, lettere b) e c) siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 comma 1, lettera e) del predetto articolo, siano state superate eventuali soglie stabilite

dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 comma 2, siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- l) Qualora l'appaltatore si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;
- m) Qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in un procedimento ai sensi dell'art. 2258 TFUE;

Nel caso previsto nella precedente lettera a), l'appaltatore, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, che l'ASL TO 4 sarà chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra Impresa.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'ASL TO 4, concluso il relativo procedimento, determini di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'appaltatore.

L'ASL TO 4, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:

1. non superamento del periodo di prova;
2. interruzione non giustificata del servizio;
3. subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016;
4. gravi e reiterate negligenze nell'espletamento del servizio;
5. ulteriori inadempienze dell'appaltatore dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
6. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L'ASL TO 4 è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o

più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016.

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art.108 D.Lgs.50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi riferiti all'appalto risolto, l'onere a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra Impresa.

Quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art.108 D.Lgs.50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenze dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Per quanto non previsto e pattuito, le parti fanno riferimento agli artt. 1453 e ss. c.c.

ART. 15- RECESSO UNILATERALE

Ai sensi dell'art.1376 del c.c., l'ASL TO 4 ha la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

1. In caso di mutamenti della natura giuridica o dell'organizzazione funzionale e/o territoriale, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
2. Qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
3. Qualora taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il Direttore generale o il Responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure preventive previste dalla normativa antimafia;
4. Qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche amministrazioni (CONSIP o S.C.R.) ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e ss.mm.ii., aggiudicasse la fornitura dei servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori a cui la ditta aggiudicataria, previamente interpellata, decida di non conformarsi.

Al verificarsi delle suddette condizioni, il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali dichiara di rinunciare con la sottoscrizione dei documenti di gara. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo/rimborso delle spese.

ART.16 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, anche di natura tecnica, che dovesse insorgere tra l'ASL TO 4 e l'appaltatore, durante e per l'esecuzione del contratto e che non sia possibile risolvere per via amministrativa, sarà esclusivamente competente il Foro di Ivrea.

ART.17- IMPOSTA DI BOLLO-SPESE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.27 bis dell'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'appaltatore.

ART.18- RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale di gara, si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART.19- REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26/04/1986, n.131

ART.20-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY E SICUREZZA

La ditta aggiudicataria sarà designata formalmente "Responsabile del trattamento dei dati" da parte dell'ASL TO 4, in qualità di Titolare del trattamento, e sarà tenuta a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e di sicurezza, in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE n.679/2016 sulla Protezione dei dati personali (GDPR), anche in conformità ai regolamenti dell'Amministrazione.

ART. 21-CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati

ti non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza, quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativo e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti. In ipotesi di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASL TO 4

Dott. Ugo Pellegrinetti
Firmato digitalmente

Per La Cooperativa ASSO

Dott.ssa Cristina GALLINUCCI
Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si intendono specificamente approvati i seguenti artt.: 2 (Importo e durata del contratto), 4 (Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio), 5 (Responsabilità ed oneri a carico dell'appaltatore), 12 (Modalità di fatturazione e pagamento-regime fiscale), 13 (Ritardi, inadempienze e penalità), 14 (Risoluzione del contratto), 15 (Recesso unilaterale), 16 (Controversie).

Per La Cooperativa ASSO

Dott.ssa Cristina GALLINUCCI
Firmato digitalmente

PATTO DI INTEGRITA'

Tra

Azienda Sanitaria Locale TO4 – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Chivasso, via Po 11 (di seguito e per brevità "ASL TO4")

e

la Dott.ssa Cristina GALLINUCCI in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale ASSO-Agenzia Servizi e Supporto Organizzativo (di seguito per brevità "Ditta") con sede legale in Cesena (FC), Viale Angeloni, 493 Partita IVA 02479210409

Premesso

1. che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
2. che con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella:
 - a) documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
 - b) lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto si intende garantire una corretta e trasparente esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto.

ART. 2

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante della procedura di gara e/o del contratto stipulato con l'ASL TO4.

ART. 3

Il Patto di Integrità deve essere presentato:

- a) insieme alla documentazione richiesta dal bando e/o dal disciplinare di gara da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi, quale condizione di ammissione alle procedure di gara;

- b) insieme alla lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto da ciascun affidatario in caso di aggiudicazioni senza previa procedura di gara.

ART. 4

Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della ditta offerente, in caso di A.T.I./Consorti di imprese, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.

ART. 5

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ASL TO4 e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

ART.6

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti dell'ASL TO4 impiegati in ogni livello nell'esecuzione di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, le cui finalità condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

ART. 7

La sottoscritta ditta dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'ASL TO4, approvato con deliberazione n°907 del 20.07.2018 e di impegnarsi a rispettare i principi in esso enunciati.

ART. 8

La sottoscritta ditta si impegna a segnalare all'ASL TO4 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.

ART. 9

La sottoscritta ditta dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. La ditta sarà altresì tenuta responsabile nei confronti dell'ASL TO4 del comportamento delle ditte a lei collegate.

ART. 10

La sottoscritta ditta si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012 e s.m.i. I soggetti per i quali emerge la situazione di cui al punto precedente sono esclusi dalle procedure di affidamento.

ART. 11

La sottoscritta ditta si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera o del servizio o della fornitura, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere gli obblighi di cui sopra.

ART. 12

La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

La sottoscritta ditta prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
3. escussione della cauzione definitiva a garanzia del contratto;
4. responsabilità per danno arrecato all'ASL TO4 nella misura del 10% del valore del contratto, rimane comunque impregiudicata la richiesta risarcitoria di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, rimane sempre impregiudicata la predetta richiesta.

ART.13

Il Presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data della scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.

Chivasso, li _____

A.S.L. TO 4
Il Direttore S.C. Acquisizione e Gestione
Logistica Beni e Servizi
FIRMATO DIGITALMENTE

Cooperativa Sociale ASSO
Il Legale Rappresentante
FIRMATO DIGITALMENTE

*La sottoscritta Dott.ssa Cristina GALLINUCCI, quale Legale Rappresentante, dichiara di aver perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole: in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 2 e 3, e dal 6 al 13.
Chivasso, li _____*

Cooperativa Sociale ASSO
Il Legale Rappresentante
FIRMATO DIGITALMENTE

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PRESSO I PRESIDI SANITARI DELL'ASL CITTA' DI TORINO (LOTTO 1), DELL'U.O.A. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (LOTTO 2) E DELL'ASLTO4 (LOTTO 3)

LOTTO 3 - CIG N. 7929445105

Società offerente Cooperativa Sociale ASSO - Agenzia Servizi & Supporto Organizzativo - Società Cooperativa

Sede legale Cesena - Via Angeloni n. 493

OFFERTA ECONOMICA CIG N. 7929445105

A	CANONE MENSILE	€ 57.491,02
B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO ANNUO IVA ESCLUSA (AX12)	€ 689.892,24
C	IMPORTO COMPLESSIVO 48 MESI IVA ESCLUSA (B X 4)	€ 2.759.568,96

Si dichiara che l'offerta, nella sua globalità, è valida ed impegnativa per 365 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta

Firmato digitalmente

Data

30/07/2019